ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

NEWSLETTER

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N°37 DEL 27/10/2025

ABOLIZIONE Nota AIFA 92

Rif. Circolare Fofi n. 15567

Si segnala che, con determina 30 settembre 2025, pubblicata nella G.U. n. 230 del 3.10.2025, l'AIFA ha disposto l'abrogazione della Nota 92 riguardante la prescrizione e la dispensazione a carico del SSN di Benzilpenicillina benzatinica.
La decisione è stata adottata visti i pareri della Commissione scientifica ed economica del farmaco, che, nelle sedute del 13-17 gennaio 2025 e del 16-18 giugno 2025, in accordo con il tavolo tecnico, ha stabilito di abrogare la Nota in questione in considerazione della prolungata carenza del principio attivo benzilpenicillina benzatinica.

Schema di Accordo regionale integrativo per l'utilizzo di spazi/locali da parte delle farmacie, destinati all'erogazione dei servizi sanitari di cui al d.lgs. n. 153/2009 e s.m.i.

La Regione del Veneto trasmette il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 152 del 13 ottobre 2025 ad oggetto: *"Approvazione dello schema di Accordo Integrativo Regionale per l'utilizzo da parte delle farmacie di comunità di locali/spazi destinati all'erogazione dei servizi sanitari di cui al D.Lgs n. 153/2009 e s.m.i..".*

A riguardo si fa presente che detto Accordo, ai sensi del relativo art. 3, è entrato in vigore il **20 ottobre 2025**, data di ultima sottoscrizione.

Schema Accordo Regionale Integrativo ACN – Farmacie Veneto

Art. 1 – Ambito di applicazione

- Tutte le farmacie pubbliche e private convenzionate in Veneto.
- Servizi sanitari di cui al D.Lgs n. 153/2009, sia a carico SSN sia a carico del cittadino.

Art. 2 – Farmacia dei servizi: utilizzo spazi/locali

Per l'utilizzo di spazi/locali da parte delle farmacie, dove i locali possono eventualmente essere anche esterni e distaccati dalle farmacie stesse, destinati all'erogazione dei servizi sanitari di cui all'art.1, si applicano:

- la DGR n. 69/2024;
- l'ACN, con particolare riferimento all'art. 20, comma 5, all'art. 21, comma 7 e all'Allegato 4, artt. 5 e 6, in quanto stabilisce **requisiti dimensionali aggiuntivi** rispetto alla DGR n. 69/2024 ed introduce, relativamente ai locali esterni, il requisito della distanza di almeno 200 metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie;
- i Regolamenti edilizi comunali e ogni norma statale di riferimento laddove applicabile;
- **I seguenti ulteriori requisiti strutturali:**

Servizi art. 20 ACN - somministrazioni vaccinali, prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, quelle di seconda istanza, esecuzione di test diagnostici, attività di telemedicina e utilizzo dei dispositivi strumentali.

Altezza	/
Collocazione	/
Ambiente	Ambiente circoscritto, tramite pareti (a tutt'altezza o di mt. 2,10-2,20) o con soluzioni d'arredo fisse, protetto contro l'introspezione
Pareti	Pareti lavabili fino a mt 2,00
Dotazioni	*Per le prestazioni diagnostiche che prevedono il prelevamento di campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo e/o per le attività vaccinali:* lavabo a comando non manuale, servito con acqua corrente, nello spazio/locale - in alternativa, il lavabo del bagno della farmacia; *per le prestazioni analitiche di primo livello rientranti nell'ambito dell'autocontrollo e/o con utilizzo di dispositivi strumentali*: lavabo a comando non manuale, servito con acqua corrente o taniche di carico/scarico acqua (e relativa procedura di ricarica e pulizia), nello spazio/locale **-** in alternativa, il lavabo del servizio igienico.
Aerazione naturale/artificiale	/
Illuminazione naturale/artificiale	/

Servizi igienici: l'art.20, comma 5, lettera c) dell'ACN non specifica se ad uso esclusivo o condiviso tra lavoratori e utenti.

Servizi art. 21 ACN - prestazioni professionali da parte di infermieri e fisioterapisti

Altezza	/
Collocazione	/
Ambiente	/
Pareti	Pareti lavabili fino a mt 2,00
Dotazioni	Lavabo a comando non manuale, servito con acqua corrente - in alternativa, il lavabo del servizio igienico.
Aerazione naturale/artificiale	/
Illuminazione naturale/artificiale	/

Servizi igienici attrezzati per persone con disabilità: l'art.21, comma 7, lettera d) dell'ACN non specifica se ad uso esclusivo o condiviso tra lavoratori e utenti.
In presenza di locali esterni e distaccati dalla farmacia adibiti all'erogazione di prestazioni fisioterapiche è preferibile la presenza di un servizio igienico attrezzato per persone con disabilità ad esclusivo utilizzo degli utenti.

Art. 3 – Durata

- L'Accordo ha durata correlata all'ACN 6.3.2025.
- Decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Art. 4 – Disposizioni finali

E' fatto salvo il termine di 24 mesi di cui alla Norma Transitoria n. 3 dell'ACN per l'adeguamento ai requisiti logistici e strutturali di cui al Titolo II, Capo III.
Gli ulteriori requisiti strutturali di cui all'art. 2, se non già presenti, devono essere soddisfatti entro la medesima scadenza di cui alla Norma Transitoria n. 3 dell'ACN.
L'Accordo, qualora il contesto normativo nazionale/regionale di riferimento dovesse cambiare e/o dovessero intervenire nuove esigenze nell'interesse generale, potrà essere modificato e/o integrato.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Sara De Cesare

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Losego